

**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**



**CITTÀ DI MANIAGO**

# **REGOLAMENTO POLIZIA URBANA**

Regolamento approvato con Deliberazione  
di Consiglio Comunale n. 23 del 13 giugno 2019

## **TITOLO I NORME GENERALI**

- ART. 1 FINALITÀ
- ART. 2 OGGETTO E APPLICAZIONE
- ART. 3 INCARICATI DELLA VIGILANZA
- ART. 4 AGENTI GIURATI DI SOCIETÀ PRIVATE

## **TITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

- ART. 5 GENERALITÀ
- ART. 6 ACCENSIONI DI FUOCHI
- ART. 7 TRASPORTO DI STRUMENTI DA TAGLIO
- ART. 8 ALTRI OGGETTI PERICOLOSI
- ART. 9 ORNAMENTI ED OGGETTI ESTERNI AI FABBRICATI
- ART. 10 GIOCHI PERICOLOSI
- ART. 11 POZZANGHERE E VEICOLI
- ART. 12 OGGETTI MOBILI

## **TITOLO III OCCUPAZIONI, NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- ART. 13 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 14 AUTORIZZAZIONI
- ART. 15 LIMITI DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 16 SOSTA DEI NOMADI, CARAVAN E AUTO-CARAVAN
- ART. 17 RIMESSA IN PRISTINO
- ART. 18 OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART. 19 ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 20 LUMINARIE
- ART. 21 ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 22 MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 23 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 24 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 25 DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA
- ART. 26 NEVE E GHIACCIO
- ART. 27 RAMI E SIEPI
- ART. 28 PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART. 29 PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI  
ESERCIZI COMMERCIALI E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
- ART. 30 ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

## **TITOLO IV INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO PUBBLICO**

- ART. 31 PATRIMONIO PUBBLICO DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI
- ART. 32 GUASTI AD IMPIANTI
- ART. 33 DANNI AD EDIFICI

- ART. 34 ARREDI ED ALTRI BENI MOBILI  
ART. 35 PATRIMONIO PUBBLICO/ PRIVATO E ARREDO URBANO  
ART. 36 PULIZIA FOSSATI

#### **TITOLO V AREE VERDI ED AMBIENTE**

- ART. 37 GENERALITÀ  
ART. 38 ATTI VIETATI IN AREE VERDI  
ART. 39 CIRCOLAZIONE NELLE AREE VERDI  
ART. 40 GIOCHI ED ALTRE ATTIVITÀ

#### **TITOLO VI NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

- ART. 41 LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E  
DAI POZZI PRIVATI  
ART. 42 RIPARI A POZZI, CISTERNE E SIMILI  
ART. 43 OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA  
SVOLTE ALL'APERTO  
ART. 44 DEPOSITI ESTERNI (PROTEZIONE DAGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI)  
ART. 45 SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE  
ART. 46 PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERI, VAPORI NAUSEANTI O  
INQUINANTI  
ART. 47 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI  
ART. 48 OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI  
ART. 49 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI "RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE  
MODALITÀ PORTA-PORTA E SU STRADA"

#### **TITOLO VII QUIETE E TRANQUILLITÀ**

- ART. 50 DIVIETO DI PRODURRE RUMORI, SUONI ED ODORI FASTIDIOSI  
ART. 51 ATTIVITÀ RUMOROSE O FASTIDIOSE  
ART. 52 TUTELA DELLA QUIETE  
ART. 53 FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI  
ART. 54 USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO  
ART. 55 ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE  
ART. 56 BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI  
ART. 57 USO DI MACCHINE DA GIARDINO  
ART. 59 ALTOPARLANTI

#### **TITOLO VIII ANIMALI**

- ART. 59 PRINCIPI GENERALI  
ART. 60 DETENZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA  
ART. 61 VOLATILI  
ART. 62 DETENZIONE DI CANI  
ART. 63 ANIMALI SELVATICI  
ART. 64 ANIMALI E VEICOLI  
ART. 65 MALTRATTAMENTO ED ABBANDONO

## **TITOLO IX POLIZIA ANNONARIA**

ART. 66 ATTIVITÀ MISTE

ART. 67 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART. 68 OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

ART. 69 DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI E DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI  
AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA  
GIOCO DI ABILITÀ

ART. 70 SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI

ART. 71 MESTIERI GIROVAGHI

## **TITOLO X VARIE**

ART. 72 COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO

ART. 73 RACCOLTE DI MATERIALI E OFFERTE DI BENEFICENZA

ART. 74 ACCATTONAGGIO

ART. 75 BALNEAZIONE

ART. 76 INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI

ART. 77 CONTRASSEGNI DEL COMUNE

## **TITOLO XI SANZIONI**

ART. 78 SANZIONI AMMINISTRATIVE – DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO  
E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 79 SANZIONI

ART. 80 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

ART. 81 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

ART. 82 RAPPORTO E PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

ART. 83 SANZIONE ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DI  
UNA DETERMINATA ATTIVITÀ, DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI O  
DI RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVE

ART. 84 SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DELLE  
LICENZE E/O AUTORIZZAZIONI

ART. 85 INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA

## **TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 86 ABROGAZIONI DI NORME

ART. 87 ENTRATA IN VIGORE

ART. 88 NORMA FINALE

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **ART. 1 FINALITÀ**

- 1) Il presente regolamento ha lo scopo di garantire nel territorio del Comune di Maniago la convivenza civile nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.
- 2) Il Regolamento pone alla base della convivenza civile i principi etico-sociali dell'educazione, del rispetto e della solidarietà sia in riferimento ai rapporti umani caratterizzanti una moderna società multirazziale sia relativamente all'affermazione di una cultura proiettata alla salvaguardia di tutti i beni della collettività, dagli animali, agli arredi urbani, alla tranquillità e alle aree verdi come “beni di tutti” piuttosto che “beni di nessuno”.
- 3) L'armonia fra i diritti dei privati ed il pubblico interesse è perseguita con disposizioni che, nel rispetto delle altre normative vigenti, da un lato, promuovano e valorizzino una corretta gestione dei beni di comune fruizione piuttosto che basare la tutela degli stessi semplicemente sull'introduzione di limitazioni al loro uso e, dall'altro, tendano a prevenire infortuni e contrasti fra cittadini a garanzia di valori fondamentali quali la salute, la sicurezza ed il benessere.

### **ART 2. OGGETTO E APPLICAZIONE**

- 1) Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:
  - a) l'incolumità pubblica;
  - b) l'uso degli spazi ed aree pubbliche;
  - c) l'integrità del patrimonio pubblico e dei beni ambientali;
  - d) la pulizia dell'abitato;
  - e) il decoro, l'estetica, il buon costume e materie residuali di pubblico interesse
- 2) Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale e sono complementari rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali nonché allo Statuto ed agli altri Regolamenti comunali in vigore.
- 3) Il presente Regolamento, pur essendo riservato ai centri urbani, intesi come agglomerato di più edifici, potrà essere esteso all'intero territorio comunale qualora lo prevedano i singoli articoli.

### **ART. 3 INCARICATI DELLA VIGILANZA**

Le competenze di Polizia Urbana sono esercitate per mezzo del personale della Polizia Locale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e degli altri agenti e funzionari di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

## **ART. 4 AGENTI GIURATI DI SOCIETÀ PRIVATE**

Gli Agenti Giurati delle Società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana.

## **TITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

### **ART. 5 GENERALITÀ**

Il presente Titolo completa la disciplina del Codice Penale in materia di incolumità pubblica prevenendo situazioni e comportamenti che possono mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica nonché la salute psichica delle persone.

### **ART. 6 ACCENSIONI DI FUOCHI**

- 1) All'interno dei centri abitati è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. È, in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.
- 2) All'esterno del centro abitato è vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con R.D. 773/1931\*, ivi comprese le strade.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 5) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

*\* Art.59. T.U. 1931. "È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.*

*In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile*

### **ART. 7 TRASPORTO DI STRUMENTI DA TAGLIO**

È vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli, o altri strumenti da taglio se non opportunamente protetti ed adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare il pericolo di danni alle persone.

## **ART. 8 ALTRI OGGETTI PERICOLOSI**

- 1) È vietato circolare, senza gli opportuni ripari con oggetti come vetri, ferri acuminati, scale ed altre cose comunque pericolose, che possano arrecare danno alle persone.
- 2) Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di 50 cm. deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

## **ART. 9 ORNAMENTI ED OGGETTI ESTERNI AI FABBRICATI**

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli, le antenne paraboliche, i condizionatori e gli altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento o altra utilità, devono essere obbligatoriamente assicurati al muro.

## **ART. 10 GIOCHI PERICOLOSI**

- 1) All'interno dei centri abitati, al di fuori degli spazi appositamente riservati, è vietato ogni gioco che possa arrecare danno alle persone, animali e cose.
- 2) Altresì è vietato lanciare sassi frutta od altri oggetti, anche senza l'intenzione d'offendere.
- 3) L'innalzamento di palloni aerostatici, droni, aeromodelli telecomandati ect. deve essere autorizzato.

## **ART. 11 POZZANGHERE E VEICOLI**

In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade, i conducenti di veicoli dovranno nella guida tenere un comportamento tale da evitare in qualunque modo di bagnare e infangare sia persone in fase di attraversamento stradale sia in transito che sosta sui marciapiedi.

## **ART. 12 OGGETTI MOBILI**

- 1) Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, soggetti alla preventiva concessione a norma del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente, debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20. Tende parasole e simili sono altresì ammesse su marciapiedi rialzati oppure su percorsi pedonali; l'oggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede ovvero del percorso pedonale, con uno sporto max di cm 120.
- 3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o su balconi deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

## **TITOLO III**

### **OCCUPAZIONI, NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **ART.13 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Nessuna occupazione del suolo pubblico o di area privata soggetta a servitù di uso pubblico potrà essere fatta, anche in modo temporaneo, senza autorizzazione del Comune, come risulta dai vigenti "Regolamenti Comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa". In ogni caso non dovrà mai essere compromesso il libero transito dei pedoni sui marciapiedi.

#### **ART. 14 AUTORIZZAZIONI**

- 1) Per ottenere l'autorizzazione ad occupare anche temporaneamente il suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o ad eseguire lavori sul suolo stesso, deve essere presentata al Comune di Maniago apposita domanda.
- 2) L'autorizzazione sarà data con atto scritto, fatti salvi e riservati i diritti dei terzi, e dovrà indicare l'area occupabile, il termine e le condizioni di occupazione.
- 3) Il canone per l'occupazione e le modalità di pagamento sono determinate dal Regolamento comunale di cui all'articolo precedente.
- 4) Qualora l'occupazione sia relativa alla collocazione di strutture, mezzi od altro che possa determinare il danneggiamento del suolo pubblico, al fine di ottenere l'autorizzazione il richiedente dovrà pagare anticipatamente il canone per l'occupazione temporanea nella misura prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone e prestare deposito cauzionale a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi al termine dell'occupazione.

#### **ART. 15 LIMITI DELLE AUTORIZZAZIONI**

- 1) L'autorizzazione è subordinata, oltre agli speciali obblighi che per particolari esigenze dovranno essere imposti al richiedente, anche all'osservanza delle seguenti norme a carattere generale:
  - a) installazione dei segnali di pericolo, diurni e notturni, a spese del titolare dell'autorizzazione con l'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti del Codice della Strada e relativo Regolamento;
  - b) limitazione al minimo dell'area da occupare e della durata dell'occupazione;
  - c) mantenimento dell'area di cui è autorizzata l'occupazione in costanti condizioni di ordine e pulizia.

#### **ART. 16 SOSTA DI CARAVAN E AUTO-CARAVAN**

- 1) In tutto il territorio del Comune, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale  
Ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e nere, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, è inoltre vietato effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
- 2) La sosta di autocaravan nelle strade, nelle piazze, non costituisce campeggio, attendamento o simili secondo quanto indicato all'art. 185 CDS, comma 2\*.



3) Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forza Pubblica ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

4) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

*\* Art 185 D. Lgs 285 30 aprile 1992.*

*La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.*

### **ART. 17 RIMESSA IN PRISTINO**

1) Terminata l'occupazione, il suolo pubblico deve essere rimesso in pristino a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2) In caso di ritardo e mancato adempimento, il Comune farà eseguire d'ufficio i lavori con diritto di rivalsa sull'interessato per i danni eventualmente cagionati.

### **ART. 18 OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1) Per occupazioni abusive si intendono tutte le occupazioni di suolo pubblico non autorizzate o realizzate in difformità all'autorizzazione rilasciata.

2) Le rimozioni delle occupazioni abusive del suolo pubblico sono disposte con ordinanza del Comune.

3) Con lo stesso provvedimento potrà essere richiesto il risarcimento di eventuali danni.

### **ART. 19 ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO**

Sul suolo pubblico è vietato:

1) lavare i veicoli di qualsiasi genere;

2) esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere o qualsiasi altra attività che possa recare disturbo, intralcio e/o molestia agli automobilisti in transito;

3) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; è comunque sempre vietato lanciare oggetti atti ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio che nelle parti di comune o di altrui uso;

4) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

5) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti e rifiuti di qualsiasi genere;

6) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;

7) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

8) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

9) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi consentiti;

10) abbandonare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;

11) gettare o depositare nelle aree e sulle aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché imbrattarli od insudiciarli;

**12)** introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

**13)** abbandonare rifiuti anche se protetti da involucro a fianco dei contenitori o depositarli in contenitori non specifici.

Il Sindaco con propria Ordinanza potrà vietare e/o regolamentare la permanenza e l'utilizzo di aree pubbliche.

## **ART. 20 LUMINARIE**

**1)** La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva dichiarazione di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/90 sue modifiche ed integrazioni, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS “Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza”, approvato con R.D. n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940\*.

**2)** Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le

strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

**3)** Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a metri 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti.

**4)** Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o esercitati. È altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

**5)** Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

**6)** La rimozione degli impianti deve avvenire entro 5 giorni dal termine della manifestazione.

*\* (art. 57 T.U. 1931). -- Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.*

*Art. 110.RD 635/1940 è soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.*

*La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza. Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni. è obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.*

## **ART. 21 ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI**

- 1) Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 3 giorni prima e 1 giorno dopo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) I festoni e le foto esposte in occasione di matrimoni ed altre ricorrenze, non necessitano di autorizzazione. Gli stessi devono essere rimossi da coloro che li hanno esposti, massimo due giorni dopo la fine della cerimonia, in caso contrario il Comune, tramite la Polizia Locale, provvederà all'individuazione dei responsabili intimandone la rimozione. Se ciò non dovesse avvenire, provvederà in proprio addebitandone le spese a coloro che li hanno esposti.

## **ART. 22 MARCIAPIEDI E PORTICI**

- 1) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, ma ad uso pubblico
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi ridotta capacità di deambulazione.

## **ART. 23 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE**

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ect. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile, munendosi, se previsti, dei titoli autorizzativi. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. Sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impianti stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

## **ART. 24 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

1) Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercati e dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di 5 metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2) È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5) È comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.

## **ART. 25 DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA**

All'interno e all'esterno dei centri abitati, nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che possa nuocere alla estetica ed al decoro dell'abitato, per un tempo superiore alle 48 ore.

## **ART. 26 NEVE E GHIACCIO**

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1) la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati

di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.

### **ART. 27 RAMI E SIEPI**

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Le ramaglie di alberi e siepi non debbono, inoltre, impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.
- 3) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

### **ART. 28 PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI**

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

### **ART. 29 PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI**

Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, in modo che all'orario di chiusura dell'attività, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita.

### **ART. 30 ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI**

- 1) È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.
- 2) È vietato stendere tappeti, panni ed oggetti simili fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime

## **TITOLO IV INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO PUBBLICO**

### **ART. 31 PATRIMONIO PUBBLICO DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI**

- 1) Il patrimonio pubblico comprende tutti i beni di proprietà di enti pubblici o di privati che, per la loro destinazione, natura, o funzione sono di libero uso, godimento o utilità per la collettività. Lo stesso risulta perciò composto di edifici, impianti, fabbricati, arredi ed altri beni mobili suolo, aree verdi, beni naturali.
- 2) I beni individuati al 1° comma sono affidati al controllo ed alla gestione responsabile di tutti i cittadini che sono tenuti a fruirne con la diligenza ed il riguardo che riserverebbero ai beni di loro proprietà e con modalità idonee a non limitare analoghi diritti sui beni medesimi esercitabili da altri soggetti.

- 3) Il Comune promuove forme di collaborazione ed iniziative, anche educative, di cittadini, scuole ed associazioni di volontariato affinché il patrimonio pubblico possa avere la massima tutela e cura prevenendo il degrado ed i danneggiamenti.
- 4) Chiunque assista ad atti in contrasto o a minacce all'integrità del patrimonio pubblico è tenuto a segnalarlo agli organi preposti ed a fornire tutte le informazioni idonee all'identificazione dei responsabili.

### **ART. 32 GUASTI AD IMPIANTI**

- 1) È vietato danneggiare le condutture e le cassette contenenti unità di controllo o di comando dell'acqua potabile, del gas, dell'energia elettrica, del telefono e degli altri servizi di pubblica utilità oppure ostacolarne il funzionamento.
- 2) È altresì vietato produrre guasti o semplicemente cercare di manomettere in qualunque modo le suddette installazioni.

### **ART. 33 DANNI AD EDIFICI**

- 1) Salvo quanto previsto dagli artt.733 e 734 C.P, è vietato danneggiare gli edifici pubblici e privati e le loro pertinenze.
- 2) È vietato insudiciare e deturpare in qualunque modo gli edifici di cui sopra ed i manufatti di ogni specie.
- 3) È vietato altresì praticare incisioni e sfregiare l'intonaco.

### **ART. 34 ARREDI ED ALTRI BENI MOBILI**

- 1) I divieti di cui agli articoli precedenti si applicano altresì agli arredi ed agli altri eventuali beni mobili - lampioni, panchine, cartelli e targhe, contenitori per rifiuti, ect.- posti al servizio della collettività.
- 2) È altresì vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, sui monumenti ed altre pubbliche costruzioni ed impianti.
- 3) È proibito gettare nelle fontane, vasche e peschiere pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

### **ART. 35 PATRIMONIO PUBBLICO/ PRIVATO E ARREDO URBANO**

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
  - a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
  - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;

- d. mettere i piedi sulle panchine;
  - e. collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere;
- 2) Su edifici privati è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure.

### **ART. 36 PULIZIA FOSSATI**

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

## **TITOLO V AREE VERDI ED AMBIENTE**

### **ART. 37 GENERALITÀ**

- 1) La presente sezione tutela le ricchezze naturali dei centri abitati e, in quanto ad esse assimilabili, di tutto il territorio comunale
- 2) Il Comune promuove le iniziative dei privati e delle associazioni ambientaliste e di volontariato, dirette alla collaborazione - anche mediante forme di "adozione" di alberi, aiuole e piccole aree verdi - nella manutenzione ordinaria del verde pubblico.
- 3) Per quanto riguarda l'abbattimento delle piante in aree private dovranno essere rispettate dai proprietari in tutto il territorio comunale le eventuali prescrizioni contenute nei regolamenti edilizi Comunali.

### **ART. 38 ATTI VIETATI IN AREE VERDI**

Nei viali, giardini, aiuole e parchi pubblici è vietato:

- 1) pescare e cacciare con qualunque mezzo;
- 2) cercare e cogliere nidi;
- 3) cogliere fiori coltivati, strappare frasche e virgulti, salire e recare in qualsiasi modo danno agli alberi alle piante, alle siepi, alle staccionate, alle panchine, alle statue, ai lampioni, ai cestini gettacarte, ai vasi alle fontane ed a qualunque altro arredo che sia posto a pubblico uso od ornamento;
- 4) affiggere o appendere agli alberi qualunque oggetto ed appoggiarvi ciclomotori o motocicli;
- 5) salire sui monumenti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scagliare loro delle pietre, bastoni e simili e appoggiarvi velocipedi, ciclomotori motocicli o simili;
- 6) provvedere, senza l'autorizzazione del Comune del luogo e fatti salvi i casi di urgenza, a potature ed altri interventi di manutenzione sugli alberi ed il verde pubblico.

## **ART. 39 CIRCOLAZIONE NELLE AREE VERDI**

È altresì vietato nelle aree di cui all'articolo precedente:

- a) entrare e passeggiare nelle aiuole ed introdurre veicoli, cani ed altri animali;
- b) transitare con cavalli od altri animali, o veicoli di qualsiasi specie - ad eccezione di quelli destinati all'uso dei bambini e dei portatori di handicap - nei viali interni ai parchi pubblici e nelle aree pedonali.
- c) la circolazione dei cani è libera nelle apposite aree per lo sgambamento

## **ART. 40 GIOCHI ED ALTRE ATTIVITÀ NEI PARCHI**

- 1) La condotta da tenere nei parchi e nelle altre aree verdi deve attenersi alle comuni regole della buona educazione in modo da garantire sia la tutela dell'ambiente sia la libera condivisione di tali spazi da parte di tutti i cittadini.
- 2) I giochi nei parchi sono consentiti purché non arrechino pericolo ed avvengano nel rispetto degli altri utenti.
- 3) Il gioco del calcio è consentito esclusivamente nelle aree contrassegnate con appositi cartelli.
- 4) Il consumo di pasti e merende potrà avvenire purché non vengano lasciati rifiuti e non siano usate fiamme di qualunque tipo per il riscaldamento dei cibi.
- 5) È infine vietato collocare sedie, panche, ceste, se non per farne momentaneamente uso nonché baracche ed altre cose fisse o mobili.

## **TITOLO VI NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

### **ART. 41 LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI**

In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

### **ART. 42 RIPARI A POZZI, CISTERNE E SIMILI**

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

### **ART. 43 OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO**

- 1) È fatto obbligo di apporre ripari e segnalazioni a chiunque esegua verniciature di porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione per evitare danni ai passanti.
- 2) È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e



sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

#### **ART. 44 DEPOSITI ESTERNI (PROTEZIONE DAGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI)**

Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

#### **ART. 45 SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE**

1) È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
- i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
- i veicoli in avaria che necessitino di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

#### **ART. 46 PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERI, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI**

1) Nei centri abitati è vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

2) Agli esercenti, che in ragione della propria attività, debbano compiere operazioni che determinino fumo od odori molesti è vietato:

a) eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;

b) compiere qualsiasi attività, anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere al di fuori degli stessi.

3) È vietato all'interno di negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei cortili eseguire qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure sulle soglie di case e negozi.

## **ART. 47 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI**

- 1)** Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati a posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e pesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma
- 2)** L'acquirente dei fitofarmaci e dei pesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
- 3)** Ogni qualvolta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. È comunque fatto sempre obbligo di:
  - a)** avvisare i vicini, con almeno 24 ore di anticipo, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
  - b)** effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
  - c)** non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
  - d)** non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
  - e)** impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di 24 ore;
  - f)** proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite al gioco di bambini;
  - g)** allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
  - h)** segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
  - i)** provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o in uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
  - j)** tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento
  - k)** accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le precauzioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
  - l)** osservare scrupolosamente tutte le precauzioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
  - m)** evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
  - n)** utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ect.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
  - o)** verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
  - p)** evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti, in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
  - q)** non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale a salvaguardia degli insetti impollinatori;

4) Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

5) Le aziende agricole, i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

#### **ART. 48 OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI**

Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguiti da ditta e/o operatori autorizzati.

#### **ART. 49 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

##### **Finalità**

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti.

Nel rispetto delle finalità sopra espresse è fatto obbligo attenersi ai seguenti comportamenti e regole:

**Vedi Regolamento comunale di gestione dei rifiuti e assimilabili**

### **TITOLO VII QUIETE E TRANQUILLITÀ**

#### **ART. 50 DIVIETO DI PRODURRE RUMORI, SUONI ED ODORI FASTIDIOSI**

La presente sezione tutela la salute psichica dei cittadini e previene i conflitti che possono essere determinati da attività e comportamenti fonte di disturbo.

Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

## **ART. 51 ATTIVITA' RUMOROSE O FASTIDIOSE**

1) Sono considerate attività rumorose o fastidiose tutte quelle che comportano l'impiego di macchine, motori o altri strumenti che, per loro natura, durante il loro uso possono essere fonte di disturbo.

Sono da considerarsi in ogni caso fastidiose le attività che producono odori, gas e vapori nauseanti od irritanti.

2) Le attività del primo comma possono essere esercitate nella fascia oraria dalle 6.00 alle 22.00 adottando tutti gli accorgimenti necessari a limitare al massimo il propagarsi dei rumori o delle emissioni di cui sopra.

3) Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà limitare ulteriormente l'orario suddetto o stabilire prescrizioni particolari per l'esercizio delle attività in esame.

## **ART. 52 TUTELA DELLA QUIETE**

1) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di strumenti musicali, apparecchi radiotelevisivi e simili.

2) Nella fascia oraria dalle 24.00 alle 8.00 negli spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, mezzi di riproduzione del suono ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo autorizzazione in deroga.

3) Nella fascia oraria dalle 22.00 alle 6.00 sono vietati schiamazzi e urla, chiacchiericcio insistente e continuo ad alta voce, suoni di radio e televisione ad alto volume, uso di strumenti musicali, cantare ed altri rumori molesti di qualunque natura in prossimità di abitazioni ed altri luoghi di soggiorno.

4) Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre e altro, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina.

5) Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.

6) È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno.

## **ART. 53 FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI**

Nelle abitazioni potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco competente per territorio può disporre limitazioni di orario.

## **ART. 54 USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO**

1) Fatto salvo quanto previsto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10/15 minuti complessivi.

2) Negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155\*, comma 4, del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del proprietario trasgressore.

*\*Art 155 CDS comma 4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991*

*Art 350 comma 2 del regolamento di attuazione CDS. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'art 155, comma 4 del codice deve essere intervallata a non può superare in ogni caso la durata massima di 3 minuti.*

## **ART. 55 ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE**

1) I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ect.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2) Le attività e le lavorazioni rumorose, conformemente alla classificazione acustica del territorio comunale, potranno essere esercitate esclusivamente, salvo deroga concessa, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. \*

3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2), le attività temporanee, quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità comunale, ai sensi della normativa di riferimento.

5) Per la definizione degli orari si veda l' art. 2.3 del Piano comunale di zonizzazione acustica

*\*Articolo 2.3 Orari a) L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, esclusi domenica e giorni festivi, nell'orario: - invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00; - estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle ore 19,00. - sabato dalle 8,30 alle 12,30 b) In caso di ristrutturazioni interne ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzato dallo stesso, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi sono consentiti solo nei seguenti giorni e orari più limitati: - periodo invernale ed estivo: dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00; - sabato, domenica e giorni festivi: esclusi.*

## **ART. 56 BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI**

All'esterno dei locali di pubblico ritrovo, chiunque detenga giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo salvo deroghe dettate da ordinanze specifiche.

## **ART. 57 USO DI MACCHINE DA GIARDINO**

1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio e sfalcio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Di sabato e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel periodo estivo (giugno-luglio-agosto-settembre) gli orari consentiti sono: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00,

2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di attrezzature conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale di tali macchine.

## **ART. 58 ALTOPARLANTI**

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art 59 del regolamento del codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Nelle giornate festive, la pubblicità è consentita dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e solo per divulgare messaggi relativi ad iniziative culturali.

## **TITOLO VIII ANIMALI**

### **ART. 59 PRINCIPI GENERALI**

1) Il Comune promuove il rispetto degli animali in quanto esseri viventi e riconosce la funzione positiva degli animali da compagnia per il loro rapporto affettivo con l'uomo, idoneo a realizzare importanti finalità sociali, psicologiche e culturali.

2) Il Comune riconosce agli animali il diritto di vivere secondo la loro natura, selvatica o domestica, nel rispetto della convivenza civile e compatibilmente alla salvaguardia di altri beni giuridicamente rilevanti quali la sicurezza e l'igiene pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché la tranquillità, l'integrità fisica, psicologica ed economica dei cittadini.

3) Le disposizioni seguenti integrano la normativa nazionale e regionale in materia.

Il Comune attiva le proprie competenze e servizi per garantire in tutto il territorio comunale:

- la sicurezza dei cittadini, dei loro animali e dei loro beni, la salute pubblica con particolare riferimento alla prevenzione delle morsicature da aggressione ed alla profilassi delle malattie trasmissibili, la protezione dell'ambiente;

- la tutela della vita, della salute e del benessere degli animali condannandone e prevenendone l'abbandono ed i maltrattamenti secondo la più ampia accezione del termine e nello spirito di quanto previsto dalle norme di riferimento.

## **ART. 60 DETENZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA**

- 1) Per "animale da compagnia" ai fini del presente regolamento, si intendono tutti gli animali tenuti dall'uomo per compagnia od affezione o destinati ad esserlo, senza fini produttivi.
- 2) Gli animali da compagnia possono essere tenuti nelle aree urbane del territorio comunale, purché in numero congruo, ed in condizioni che rispettino la loro natura, evitando ad essi sofferenza ed angoscia e, comunque, salvaguardando la tranquillità e la sicurezza fisica e psicologica dei cittadini, nonché l'integrità dell'ambiente. Per i cani se tenuti alla catena, la medesima dovrà essere tale da assicurare agevoli movimenti all'animale e comunque con l'impiego di materiale, attrezzature e/o modalità stabilite e previste dalle norme di riferimento.
- 3) È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali qualora disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o in altra forma, il riposo o le occupazioni dei cittadini. Nel caso di disturbo delle quiete pubblica, il Sindaco può disporre l'allontanamento coatto, con ricovero presso strutture pubbliche o private. Le relative spese saranno a carico del proprietario
- 4) Per disturbo delle quiete è da intendersi un disturbo percepito da una pluralità di soggetti, e che può trovare riscontro non solo in rilevazioni fonometriche, ma anche nelle dichiarazioni di più persone.
- 5) Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, dovranno essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.
- 6) I proprietari o le persone a cui sono anche temporaneamente affidati gli animali devono adottare tutte le precauzioni affinché gli animali stessi non sfuggano dalla loro sorveglianza e procurino pericolo a persone, animali o cose altrui vagando per il territorio comunale senza controllo.
- 7) È inoltre vietato a chiunque aizzare cani o altri animali fra di loro o contro le persone o in qualunque modo incitarli o impaurirli se non allo scopo di difesa.
- 8) Nel territorio comunale non è comunque permesso lasciare vagare incustoditi animali quali canidi, bovini, ovini, suini, equini ect. né animali da cortile.

## **ART. 61 VOLATILI**

- 1) È vietato depositare cibo per i volatili in libertà sui davanzali, parapetti, cornicioni, ringhiere e simili prospicienti il suolo pubblico.
- 2) Analogamente, per gli uccelli in cattività, la pulizia delle gabbie deve farsi in modo che i rifiuti dei mangimi e lo stillicidio non si riversino sui balconi e davanzali altrui o sul suolo pubblico.

## **ART. 62 DETENZIONE CANI**

- 1) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con idonea attrezzatura, di depositarli negli appositi contenitori (Dogtoilet) o altri cestini per il secco non riciclabile o smaltirli a domicilio.
- 2) I conduttori di cani devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni.
- 3) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, nel rispetto comunque della normativa di riferimento.
- 4) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

5) Le strutture destinate a limitare o a precludere l'accesso ad aree private (cancelli, recinzioni a sbarre, ect.) in cui circolino liberamente cani da guardia di grande taglia o particolarmente aggressivi devono essere opportunamente segnalate con cartelli a scritte ben visibili e facilmente comprensibili ("ATTENTI AL CANE", "ATTENZIONE CANI MORDACI". "AREA PROTETTA DA CANI DA GUARDIA") e, ove necessario, integrate con dispositivo (reti a maglia stretta) atti ad impedire l'aggressione o la morsicatura attraverso le stesse.

6) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla L.R. 20/2012

### **ART. 63 ANIMALI SELVATICI**

1) Gli animali selvatici quali cervi, caprioli, lepri, volatili, scoiattoli ed in generale tutta la fauna autoctona in libertà costituisce un prezioso bene ambientale, patrimonio dell'intera collettività.

2) Tutti i cittadini sono chiamati a contribuire, alla salvaguardia di tali beni collaborando con l'autorità comunale alla prevenzione di possibili danni.

3) È vietato a chiunque molestare gli animali selvatici, allontanarli dal loro ambiente o privarli della libertà.

4) Per quanto riguarda il maltrattamento valgono le norme sanzionatorie che vengono comminate al proprietario per atti commessi nei confronti del proprio animale da compagnia.

### **ART. 64 ANIMALI E VEICOLI**

1) Il trasporto degli animali sui veicoli deve avvenire in modo da garantire la sicurezza della circolazione e degli animali stessi.

2) A tal fine devono essere rispettate le prescrizioni dell'art 169, comma 6, del CDS \* nonché le leggi speciali in materia.

3) Gli animali trasportati su veicoli dovranno essere caricati in modo che la testa non rimanga penzoloni e non sporga fuori dei veicoli.

4) Tutti gli animali ad eccezione dei cani di grossa taglia devono essere trasportati in gabbie, "trasportino",

contenitori o rimorchi (trailer, bighe, ect.) idonei in considerazione della loro natura, dimensioni, pericolosità ed ogni altra esigenza.

*\*Art 169 comma 6 CDS. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..*

### **ART.65 MALTRATTAMENTO ED ABBANDONO**

1) È vietato a chiunque maltrattare gli animali di qualunque specie ed in qualunque circostanza ad eccezione dei casi di legittima difesa.

2) Al proprietario o altro affidatario è vietato sia il maltrattamento, sia l'abbandono del proprio animale.

3) Per maltrattamento deve intendersi qualunque azione o omissione che provochi sofferenza fisica o psichica. La sofferenza fisica si presume quando l'animale non viene nutrito a sufficienza o non gli vengono praticate le cure necessarie in caso di malattia o infestazione da parassiti. La sofferenza psichica è presunta quando l'animale viene costretto a vivere in condizioni incompatibili rispetto alla propria natura.



4) Chiunque venga a conoscenza di maltrattamenti a danno di animali è tenuto a farne denuncia alle Autorità competenti (Servizio Veterinario Pubblico, Polizia Locale, Carabinieri, ect.). È altresì opportuna la segnalazione del rinvenimento di animali feriti o randagi alle forze dell'ordine.

## **TITOLO IX POLIZIA ANNONARIA**

### **ART. 66 ATTIVITÀ MISTE**

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione alimenti e bevande, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti dettati dalle norme in materia urbanistica ed edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

### **ART. 67 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
  - a) nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;
  - b) nelle fasce di rispetto cimiteriale;
  - c) nelle zone di rispetto per i corsi d'acqua;
  - d) nella zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
  - e) nelle zone di interesse archeologico;
  - f) nelle zone di particolare interesse naturalistico.
  - g) nel centro storico come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali.
  - h) lungo le direttrici di grande comunicazione, quali le strade statali e provinciali, nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico ad esse prospicienti, sia all'esterno che all'interno del "centro abitato".
- 2) l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito:
  - a) nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie;
  - b) strade urbane di quartiere;
  - c) strade locali; fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
  - d) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone inoltre quanto segue:
  - a) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto e dai centri storici degli abitati, salvo espressa autorizzazione;
  - b) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
  - c) è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;

4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalità indicate Regolamento comunale di gestione dei rifiuti e assimilabili.

5) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

#### **ART. 68 OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI**

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere la concessione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo secondo le disposizioni in materia di igiene disposte dalla competente AAS (Azienda per l'assistenza sanitaria), e devono comunque essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.

#### **ART. 69 DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI E DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITÀ**

I titolari o gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, delle sale da gioco e dei circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuino giochi leciti o vi siano collocati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) i giochi leciti e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità sono vietati ai minori di anni 14.

b) i predetti divieti dovranno essere resi noti mediante l'apposizione, sulla parte anteriore di ogni apparecchio, di cartelli (con fondo bianco e caratteri neri, la cui altezza non potrà essere inferiore a 3 cm), ben visibili e leggibili.

#### **ART. 70 SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI**

Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

#### **ART. 71 MESTIERI GIROVAGHI**

All'interno del territorio comunale, non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e altri mestieri ambulanti senza preventiva comunicazione, almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'attività agli Uffici preposti. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolgerà l'attività e le zone interessate.

Per lo svolgimento delle attività degli “artisti di strada” nei casi in cui l’esercizio dell’attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all’uso pubblico si prescrive la presentazione di apposita comunicazione almeno 3 giorni prima allo sportello S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive)

## **TITOLO X VARIE**

### **ART. 72 COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO**

- 1) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
- 2) Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare all’Ufficio Anagrafe del comune il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

### **ART. 73 RACCOLTE DI MATERIALI E OFFERTE DI BENEFICENZA**

- 1) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell’Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell’Associazione o Ente.
- 2) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell’Associazione o Ente.
- 3) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
- 4) Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.

### **ART. 74 ACCATTONAGGIO**

- 1) È vietato chiedere l’elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto e attività commerciali ed all’interno dei cimiteri
- 2) È altresì vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia e in modo offensivo.
- 3) È aggravante l’utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio; nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

### **ART. 75 BALNEAZIONE**

- 1) Il divieto di balneazione nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- 3) È inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei torrenti o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

## **ART. 76 INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI**

Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, scuole e qualunque altra proprietà municipale. È altresì vietato accedere o lasciare in sosta il proprio automezzo all'interno dei plessi scolastici; sono esclusi da detto obbligo gli appartenenti al personale scolastico e le persone autorizzate.

## **ART. 77 CONTRASSEGNI DEL COMUNE**

È vietato usare senza autorizzazione del Comune lo stemma dello stesso Ente, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione.

## **TITOLO XI**

### **SANZIONI**

#### **ART. 78 SANZIONI AMMINISTRATIVE – DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
- 2) Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 12 febbraio 2003, nr. 4, con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.000,00.
- 3) Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981 nr. 689 e dal D.P.R. 22 luglio 1982 nr. 571.

#### **ART. 79 SANZIONI**

1) le violazioni comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Sanzioni fascia n. 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 25,00 a € 250,00

oblabile in via breve con € 50,00

- Sanzioni fascia n. 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 50,00 a € 300,00

oblabile in via breve con € 100,00

- Sanzioni fascia n. 3

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 75,00 a € 450,00

obblabile in via breve con € 150,00

Definizioni:

- **S.A.R.** – dalla violazione dei seguenti articoli consegue la **Sanzione Accessoria** dell'obbligo di **Ripristino** dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.
- **S.A.S.** - **Sanzione Accessoria** dell'obbligo di **Sospensione** dell'attività.
- **N.S.** – **Nessuna Sanzione.**
- **T.A.C.** – **Trasferimento** degli atti all'**Autorità Competente.**

articolo	Oggetto	Fascia sanzione	Sanzione accessoria
1	Finalità	N.S.	
2	Oggetto e applicazione	N.S.	
3	Incaricati della vigilanza	N.S.	
4	Agenti giurati di società private	N.S.	
5	Generalità	N.S.	
6	Accensione di fuochi	2	S.A.S.
7	Trasporto di strumenti da taglio	2	S.A.S.
8	Altri oggetti pericolosi	2	S.A.S.
9	Ornamento ed oggetti esterni ai fabbricati	2	S.A.R.
10	Giochi pericolosi	1	S.A.S.
11	Pozzanghere e veicoli	1	
12	Oggetti mobili	1	S.A.R.
13	Occupazione del suolo pubblico	1	S.A.R.
14	Autorizzazione	1	S.A.R.
15	Limiti delle autorizzazioni	1	
16	Sosta di caravan e auto-caravan	3	S.A.R.
17	Rimessa in pristino	1	S.A.R.

18	Occupazioni abusive	1	S.A.R.
19	Atti vietati sul suolo pubblico	2	S.A.S. e/o S.A.R.
20	Luminarie	2	S.A.R.
21	Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	1	S.A.R.
22	Marciapiedi e portici	2	S.A.R.
23	Manutenzione degli edifici e delle aree	2	S.A.R.
24	Nettezza del suolo e dell'abitato	2	S.A.R.
25	Depositi in proprietà privata	2	S.A.R.
26	Neve e ghiaccio	2	S.A.R.
27	Rami e siepi	2	S.A.R.
28	Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	2	S.A.R.
29	Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi	3	S.A.R.
30	Esposizione di panni e tappeti	1	S.A.S.
31	Patrimonio pubblico: definizione e principi generali	N.S.	
32	Guasti ad impianti	2	S.A.R.
33	Danni ad edifici	3	S.A.R.
34	Arredi ed altri beni mobili	3	S.A.R.
35	Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano	3	S.A.R.
36	Pulizia fossati	2	S.A.R.
37	Generalità	N.S.	
38	Atti vietati in aree verdi	3	S.A.R.
39	Circolazione nelle aree verdi	3	S.A.S.
40	Giochi e altre attività	2	S.A.R. e/o S.A.S.
41	Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati	N.S.	
42	Ripari a pozzi, cisterne e simili	2	S.A.R.

43	Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto	3	S.A.R.
44	Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)	2	S.A.R.
45	Sosta o fermata di veicoli a motore	2	S.A.S.
46	Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti	3	S.A.R.
47	Trattamenti antiparassitari	3	S.A.S.
48	Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	2	
49	Gestione rifiuti solidi urbani "raccolta differenziata nelle modalità porta-porta e su strada"	3	S.A.R. e/o S.A.S.
50	Divieto di produrre rumori, suoni ed odori fastidiosi	N.S.	
51	Attività rumorose e fastidiose	N.S.	
52	Tutela della quiete	3	S.A.S.
53	Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni	3	S.A.S.
54	Uso dei dispositivi antifurto	3	S.A.S.
55	Attività produttive ed edilizie rumorose	3	S.A.S.
56	Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	3	S.A.S.
57	Uso di macchine da giardino	3	S.A.S.
58	Altoparlanti	3	S.A.S.
59	Principi generali	N.S.	
60	Detenzione degli animali da compagnia	3	S.A.S.
61	Volatili	2	S.A.R.
62	Detenzione cani	2	S.A.R.
63	Animali selvatici	3	S.A.S.
64	Animali e veicoli	2	
65	Maltrattamento ed abbandono		T.A.C.
66	Attività miste	N.S.	

67	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	2	S.A.S.
68	Occupazione per esposizione di merci	2	S.A.R. e/o S.A.S.
69	Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità	3	S.A.S.
70	Servizi igienici nei locali pubblici	3	S.A.R.
71	Mestieri girovaghi	2	S.A.S.
72	Collocazione del numero civico	2	S.A.R.
73	Raccolte di materiali e offerte di beneficenza	3	S.A.S.
74	Accattonaggio	3	S.A.S.
75	Balneazione	3	S.A.S.
76	Ingresso abusivo in strutture comunali	3	S.A.S.
77	Contrassegni del Comune	3	S.A.S.
			S.A.S.

#### **ART. 80 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE**

- 1) Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore ed alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
- 2) Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 (novanta) giorni ed a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni dall'accertamento.

#### **ART. 81 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

- 1) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta prevista dall'art. 80 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione oppure, in caso di mancata contestazione immediata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

#### **ART. 82 RAPPORTO E PROCEDIMENTO INGIUNTIVO**

- 1) Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Responsabile del Servizio Comunale competente con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
- 2) Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del Servizio Comunale competente scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
- 3) Il Responsabile del Servizio Comunale competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro



i limiti stabiliti dalla Legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'Organo che ha redatto il rapporto.

- 4) Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo.  
In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

### **ART. 83 SANZIONE ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI SOSPENDERE O CESSARE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ, DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI O DI RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVE**

- 1) In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:
- a) sospensione o cessazione di una determinata attività sanzionata;
  - b) ripristino dello stato dei luoghi;
  - c) rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

### **ART. 84 SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DELLE LICENZE E/O AUTORIZZAZIONI**

- 1) Al responsabile della violazione alle norme del presente regolamento, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
  - b) mancata esecuzione degli obblighi previsti fino al momento del loro adempimento.
- 2) La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a 30 (trenta) giorni.

### **ART. 85 INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA**

- 1) Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi e Regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di fascia 2 di cui al comma 1 dell'articolo 71 del presente Regolamento.

## **TITOLO XII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 86 ABROGAZIONI DI NORME**

- 1) Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.
- 2) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

3) Il Sindaco può derogare, con propria Ordinanza, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

#### **ART. 87 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione effettuati per n. 15 giorni divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

#### **ART. 88 NORMA FINALE**

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.

\*\*\*\*\*

Il presente Regolamento è stato approvato  
In Consiglio Comunale